


Statuti



VSA-AAS

Verein Schweizerischer Archivarinnen und Archivare
Association des archivistes suisses
Associazione degli archivisti svizzeri
Associazion da las archivarias e dals archivaris svizzers
www.vsa-aas.ch



Statuti

Prefazione

L'Associazione degli Archivisti Svizzeri (AAS) fu fondata il 4 settembre 1922 a Lenzburg per iniziativa di Robert Durrer, allora direttore dell'Archivio cantonale di Nidwaldo.

Nel 1997, in occasione del 75° anniversario dell'associazione, lo statuto è stato adeguato in modo da permettere anche in futuro un'efficace gestione delle attività. Ultima modificazione: 12 settembre 2013.³

Articolo 1

Forma legale	¹ L'Associazione degli Archivisti Svizzeri (di seguito AAS) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero.
Sede	² La sede è Berna.

Articolo 2

Scopi	¹ L'AAS ha lo scopo di promuovere i contatti e la collaborazione tra i soci e di sostenerli nell'esercizio della loro professione. ² L'AAS promuove presso il pubblico la consapevolezza dell'importanza dell'opera degli archivisti per la salvaguardia del patrimonio archivistico in quanto fondamento indispensabile del diritto, strumento amministrativo, bene culturale prezioso e fonte della massima importanza per la nostra storia.
--------------	---

Articolo 3

Attività principale	La realizzazione di questi scopi è perseguita mediante: a) la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale dei suoi soci; b) l'organizzazione di convegni su questioni archivistiche; c) la diffusione con proprie pubblicazioni di informazioni riguardanti l'archivistica e le attività degli archivisti svizzeri e stranieri; d) l'allacciamento e la cura di relazioni con organizzazioni svizzere ed estere che perseguono scopi affini.
----------------------------	---

³ È la versione francese dello statuto che fa testo.

e) inoltre l'associazione si riserva di intraprendere altre attività idonee alla realizzazione dei propri scopi.

Articolo 4

Appartenenza L'AAS è costituita da soci individuali e da enti associati.

Articolo 5

Possono essere soci individuali:
a) gli archivisti che lavorano presso archivi pubblici o privati della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
b) altre persone attive prevalentemente nel settore archivistico.

Articolo 6

Possono essere soci gli enti seguenti:
a) gli archivi pubblici o privati della Svizzera e del Principato del Liechtenstein;
b) le organizzazioni ed istituzioni aventi scopi affini.

Articolo 7

Le domande d'ammissione devono essere indirizzate per iscritto alla presidente / al presidente.

Articolo 8

L'appartenenza all'associazione termina:
a) a seguito di dimissioni scritte inviate alla presidente / al presidente.
b) in caso di mora nel pagamento della tassa annuale, dopo il secondo richiamo rimasto inevaso;
c) a seguito di un'espulsione decisa dall'assemblea dei soci.

Articolo 9

L'assemblea dei soci può onorare chi si sia reso eccezionalmente benemerito dell'AAS con il conferimento del titolo di socio onorario o in altro modo.

Articolo 10

I soci sono esclusi da ogni responsabilità personale riguardo alle obbligazioni dell'AAS.

Articolo 11

¹ I soci individuali versano una tassa annuale il cui ammontare viene fissato precedentemente dall'assemblea dei soci.

² La tassa per gli enti associati ammonta almeno al triplo di quella dei soci individuali ed è fissata dal comitato d'accordo con l'ente in questione, tenendo conto della sua grandezza e delle sue risorse finanziarie.

³ La tassa di socio è riscossa per ogni anno civile. L'importo è dovuto interamente anche per l'anno in cui ha termine l'affiliazione all'Associazione.

Articolo 12**Organizzazione**

Gli organi dell'AAS sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il comitato;
- c) l'ufficio presidenziale
- d) i revisori dei conti;
- e) le commissioni ed i gruppi di lavoro.

Articolo 13**Assemblea dei soci**

¹ L'Assemblea dei soci è l'organo supremo dell'AAS. È costituita dalla totalità dei soci.

² Si riunisce una volta all'anno in seduta ordinaria. Può essere convocata in sedute straordinarie.

- ³ Approva il rapporto presidenziale ed i rapporti della cassiera / del cassiere, delle signore o signori revisori dei conti e presidenti delle commissioni e dei gruppi di lavoro.
- ⁴ Approva il preventivo per l'anno successivo.
- ⁵ Elegge la presidente / il presidente, gli altri membri del comitato ed i revisori.
- ⁶ Fissa l'ammontare della tassa annuale dei soci individuali.
- ⁷ Decide la revisioni dello statuto e delibera sulle istanze presentate dal comitato o dai soci. I soci devono presentare le loro istanze alla presidente / al presidente in forma scritta almeno un mese prima dell'assemblea.
- ⁸ L'assemblea decide dell'espulsione di soci, senz'essere tenuta a comunicare imotivi del provvedimento.
- ⁹ Stabilisce le distinzioni da attribuire ai soci benemeriti.
- ¹⁰ Decide lo scioglimento dell'associazione.
- ¹¹ Statuisce su tutte le questioni che non sono state espressamente dichiarate di competenza degli altri organi sociali.
- ¹² L'assemblea decide a maggioranza semplice dei voti. I voti dei soci individuali e degli enti associati sono contati separatamente. Per l'accettazione delle istanze è necessario l'accordo di entrambe le categorie dei soci. Sono riservate le disposizioni dell'articolo 20 relative allo scioglimento dell'associazione.

Articolo 14

Comitato

- ¹ Il comitato è costituito da cinque a undici membri. È composto in modo da rappresentare la distribuzione geografica, istituzionale e professionale dei soci.
- ² Il comitato è eletto per la durata di tre anni. I suoi membri possono essere rieletti per tre mandati consecutivi. Non si tiene conto delle elezioni complementari.
- ³ La presidente / il presidente può essere eletto consecutivamente a tale carica al massimo due volte, in modo che la sua permanenza nel comitato non superi 12 anni.
- ⁴ Dopo l'elezione, il comitato si organizza designando nel suo seno una vice presidente / un vice presidente, una cassiera / un cassiere, una segretaria / un segretario.
- ⁵ Tutti i membri del comitato devono assumere una funzione in seno all'ufficio presidenziale, oppure un dicastero od incarichi ad hoc.

¹ Il comitato convoca annualmente i soci per l'assemblea ordinaria.

² Quando lo ritiene necessario, o quando è richiesto per iscritto da un quinto dei soci, convoca le assemblee straordinarie.

³ La presidente / il presidente fa un resoconto dell'attività svolta in un rapporto all'indirizzo dell'assemblea annuale; la cassiera / il cassiere redige un rendiconto all'attenzione dell'assemblea annuale.

⁴ Il comitato definisce le competenze dell'ufficio presidenziale.

⁵ Nel limite dei mezzi disponibili, mette a disposizione del comitato, delle commissioni e dei gruppi di lavoro un segretario incaricato di coadiuvarli nei compiti organizzativi ed amministrativi.

⁶ Per l'esecuzione di compiti particolari il comitato insedia commissioni e gruppi di lavoro, definendone il regolamento, eleggendone i presidenti / le presidenti e coordinando lo scambio delle informazioni tra loro ed il comitato stesso. Il comitato si pronuncia sulle mani festazioni che i diversi gruppi di lavoro e le commissioni gli propongono; decide del loro scioglimento.

⁷ Il comitato decide a maggioranza dei voti emessi; a parità di voti spetta alla presidente / al presidente il voto decisivo.

⁸ Decide in ultima istanza sui ricorsi relativi a domande d'ammissione respinte.

⁹ La presidente / il presidente firma gli atti sociali, in unione con la vice presidente / il vice presidente o la segretaria / il segretario oppure la cassiera / il cassiere.

**Uffici
presidenziale**

¹ Un ufficio presidenziale designato dal comitato è incaricat degli affari correnti.

² È costituito dalla presidente / dal presidente, dalla vice presidente / dal vice presidente, dalla cassiera / dal cassiere e dalla segretaria / dal segretario.

³ Sono di competenza dell'ufficio presidenziale l'organizzazione delle sedute dicomitato, la pianificazione delle scadenze, la costituzione di delegazioni, l'ammissione dei nuovi soci, l'elezione dei membri dei gruppi di lavoro e delle commissioni.

⁴ Il comitato può assegnargli ulteriori incarichi.

Articolo 17

Organo di revisione

- ¹ L'assemblea dei soci conferisce mandato ad un organo di revisione esterno.
- ² Il mandato è limitato a tre anni e può essere prolungato dall'assemblea dei soci per altri tre anni. Il numero dei prolungamenti non è limitato.
- ³ L'organo di revisione redige un rapporto di revisione all'attenzione dell'assemblea annuale dei soci.

Articolo 18

Commissioni e Gruppi di lavoro

- ¹ Le commissioni ed i gruppi di lavoro si occupano dei temi loro assegnati dal comitato.
- ² Lavorano in base ad un regolamento.
- ³ Ad eccezione della presidente / del presidente si organizzano in modo autonomo.
- ⁴ Il comitato può assegnare loro ulteriori incarichi.
- ⁵ Per i convegni vengono riscossi contributi adeguati.
- ⁶ Le presidenti / i presidenti rendono conto dell'attività svolta all'assemblea dei soci.

Articolo 19

Archivia dell'AAS

L'archivia dell'AAS è depositato presso l'Archivio federale svizzero.

Articolo 20

Scioglimento e fusione

- ¹ Lo scioglimento dell'AAS può essere deciso solo dall'assemblea dei soci; la decisione richiede la maggioranza di due terzi dei soci individuali e degli enti associati presenti.

² In caso di scioglimento l'assemblea dei soci decide a quale persona giuridica destinare gli utili e il capitale dell'AAS, tenendo in considerazione gli scopi associativi. Tale persona giuridica deve aver sede in Svizzera, perseguire scopi di utilità pubblica e beneficiare per questo dell'esenzione fiscale.

³ L'AAS può fondersi soltanto con una persona giuridica che abbia sede in Svizzera e che sia esonerata dagli oneri fiscali in ragione dei suoi scopi di utilità pubblica.

Il presente statuto sostituisce quello dell'11 settembre 1997 e dell'15 settembre 2011. È stato approvato dall'assemblea dei soci il 12 settembre 2013 a Glarona.

La presidente:
Dr. Anna Pia Maissen

Il segretario:
Daniel Kress

